

CAMERA DEI DEPUTATI N. 597

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 31 maggio 1949 (Stampato n. 292)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 giugno 1949*

**N. B. — Le variazioni apportate dal Senato al presente bilancio sono
riprodotte in allegato alla relazione della Commissione (N. 597-A).**

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).

ART. 3.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.